

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AI SERVIZI EROGATI DA FAI SERVICE NEI CONFRONTI DEI SOCI

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

• ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione di quanto già previsto nello Statuto Sociale, taluni aspetti relativi al rapporto tra FAI Service Società Cooperativa – di seguito, per brevità, FAI Service – ed il Socio della stessa – di seguito, per brevità, Socio - con particolare riferimento alle condizioni di fornitura di beni e servizi da parte di FAI Service.

I termini e le condizioni previste nel presente Regolamento avranno effetto tra le Parti, anche successivamente alla cessazione del rapporto associativo, fino all'estinzione di ogni obbligazione assunta dal Socio nei confronti di FAI Service.

• ART. 2 - AMMISSIONE DEI SOCI A FAI SERVICE

Il Socio al momento della presentazione della domanda di adesione a FAI Service, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto Sociale, dovrà depositare tutta la documentazione e fornire tutte le informazioni che saranno allo stesso richiesti dagli incaricati di FAI Service. Qualora il Socio sia una Società, il legale rappresentante sarà tenuto a comunicare, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta variazione della stessa, ogni eventuale modifica della società, trasmettendone contestualmente copia del relativo verbale di modifica nonché la situazione patrimoniale aggiornata alla data della modifica stessa. FAI Service potrà disporre, in qualsiasi momento, accertamenti: *i*) in ordine alla persistenza dei requisiti per l'ammissibilità a Socio, *ii*) della validità delle dichiarazioni rese e *iii*) della documentazione prodotta, mediante sopralluoghi presso la sede di esercizio dell'attività, richiesta di documentazione che il Socio stesso è tenuto a fornire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta e ogni altro strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno. In caso di discordanza di dati, il Consiglio di Amministrazione sarà autorizzato a deliberare l'esclusione del Socio ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale.

• ART. 3 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Socio al momento della presentazione della domanda di adesione a FAI Service dovrà dichiarare di conoscere ed espressamente aderire, allo Statuto Sociale, al presente Regolamento, nonché ad eventuali altri Regolamenti, sempre adottati in conformità dello Statuto medesimo e tempo per tempo vigenti.

Il presente Regolamento di Funzionamento potrà essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata con le maggioranze previste nello Statuto.

FAI Service si impegna a pubblicare la versione aggiornata di tutti i suddetti documenti, tempo per tempo vigenti, tra cui il presente Regolamento, sul proprio sito internet.

PARTE II - REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE DI BENI E ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI FAI SERVICE

• ART. 4 - FORNITURE BENI E SERVIZI DA PARTE DI FAI SERVICE

FAI Service, secondo quanto previsto nello Statuto Sociale, stipula accordi e contratti con società che forniscono beni e servizi a FAI Service stessa o ai propri soci sul mercato sia italiano che estero.

FAI Service nell'ambito della propria attività diretta ad offrire beni e servizi, valutate le opportunità di mercato e tenuto conto dei vantaggi per i Soci, ha stipulato diverse convenzioni ed attivato numerosi servizi che qui di seguito si riportano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ **Servizio pedaggi:** servizio di gestione e pagamento dei pedaggi autostradali e dei valichi, sia in Italia che all'estero;
- ✓ **Servizio intermodalità:** servizio di gestione e pagamento dei traghetti e dei treni navetta;
- ✓ **Servizio carburante:** servizio di fornitura carburante, sia in Italia che all'estero;
- ✓ **Servizio di Tax Refund:** servizio di recupero imposte all'estero;
- ✓ **Servizi al veicolo:** *a titolo esemplificativo*, assistenza al veicolo, officine, lavaggi e parcheggi convenzionati;
- ✓ **Servizi all'azienda e alla persona:** *a titolo esemplificativo*, gestione pratiche amministrative, assistenza e rimborsi;
- ✓ **Servizi a valore aggiunto:** *a titolo esemplificativo*, geolocalizzazione gestione ed analisi dati cronotachigrafo;
- ✓ **Vendita di prodotti:** sia direttamente che tramite fornitori convenzionati;
- ✓ **Convenzioni per la stipula di polizze assicurative.**

La descrizione dettagliata di tutti i predetti servizi e forniture di beni è comunque consultabile in qualsiasi momento sul proprio sito internet, nell'area riservata "My Lumesia".

Qualsiasi ulteriore servizio erogato o bene fornito, nonché qualsiasi eventuale variazione e/o integrazione dei medesimi sarà divulgata ai Soci con la pubblicazione nell'area riservata "My Lumesia" e/o con altre modalità all'uopo definite.

• **ART. 5 - TERMINI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DI FAI SERVICE**

I termini e le condizioni di fornitura dei beni e di erogazione dei servizi, nonché i termini e le condizioni previste nelle convenzioni con i gestori sono vincolanti per tutti i Soci.

FAI Service addebita un corrispettivo per il rimborso sia dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio sia dei costi generali di gestione (d'ora in avanti, corrispettivo FAI Service).

I termini e le condizioni di fornitura dei beni e di erogazione dei servizi sono consultabili dal Socio nella propria area riservata "My Lumesia" o messi a disposizione, su richiesta dello stesso, con altre modalità all'uopo definite.

L'acquisto di beni e l'attivazione e la fruizione dei servizi, offerti da FAI Service, da parte del Socio comporterà automatico riconoscimento della congruità del prezzo nonché la contestuale esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi eventuale obiezione e/o eccezione da parte del Socio stesso nei confronti di FAI Service.

• **ART. 6 - TESSERE E APPARATI RILASCIATI DA FAI SERVICE**

Le tessere e gli apparati, rilasciati direttamente da FAI Service e/o rilasciati sulla base di apposita convenzione siglata con soggetti terzi, resteranno di proprietà della stessa FAI Service e/o dei soggetti convenzionanti e non potranno essere cedute/i, a nessun titolo e per nessuna ragione, a terzi. Il Socio - diretto utilizzatore delle predette tessere e/o apparati - sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza derivante dall'alterazione dolosa e/o dall'uso irregolare delle/gli stesse/i.

Il Socio sarà tenuto a custodire con la massima cura ed attenzione le tessere e gli apparati ed, in particolare eventuali codici personali (P.I.N.) assegnati, restando necessariamente responsabile di ogni eventuale conseguenza dannosa derivante dallo smarrimento e/o sottrazione degli stessi.

In caso di furto, sottrazione e/o smarrimento della tessera e/o dell'apparato, il Socio dovrà darne immediatamente e necessariamente comunicazione a FAI Service, a mezzo dell'apposita area riservata "My Lumesia", oppure attraverso le modalità espressamente indicate da FAI Service. Entro i 7 (sette) giorni successivi al verificarsi dell'evento il Socio dovrà far pervenire a FAI Service S. Coop., presso la propria sede amministrativa - Via Renzo Gandolfo 1, 12100 Cuneo - l'eventuale copia della denuncia presentata alle Autorità competenti laddove dalla stessa espressamente richiesta. In difetto di tale ultimo adempimento da

parte del Socio, FAI Service considererà inefficace la comunicazione di furto, sottrazione e/o smarrimento e provvederà al conseguente addebito di tutti gli eventuali utilizzi nel frattempo effettuati. FAI Service provvederà a tutti gli adempimenti necessari per il corretto blocco della tessera e/o dell'apparato, fermo restando naturalmente i tempi tecnici necessari e/o contrattualmente previsti dai fornitori convenzionati.

Restano in ogni caso a carico del Socio tutti gli importi relativi ad operazioni effettuate mediante l'utilizzo della tessera e/o dell'apparato sottratta/o e/o smarrita/o sino al blocco della stessa effettuata da FAI Service secondo i tempi tecnici necessari e/o contrattualmente previsti dai singoli fornitori convenzionati.

In caso di ritrovamento da parte del Socio della tessera e/o dell'apparato dichiarata/o smarrita/o e/o rubata/o, il possessore della/o stessa/o non potrà più utilizzarli e dovrà necessariamente provvedere ad inviarli a FAI Service.

L'eventuale utilizzo di tessere e/o di apparati di cui FAI Service abbia, per qualsiasi causa, richiesto la restituzione e/o il blocco, sarà pertanto considerato abusivo e perseguito a termini di Legge anche ai sensi dell'art. 12 della Legge 5 luglio 1991 n° 197.

FAI Service ed i fornitori ad essa convenzionati non hanno alcun obbligo di vendita né di erogazione dei servizi, pertanto, FAI Service non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle eventuali modifiche, soppressioni, ritardi e/o danni subiti relativi ai servizi distribuiti per il tramite dei propri fornitori convenzionati e/o a variazione delle riduzioni accordate dai fornitori stessi o da interventi pubblici.

• ART. 7 – GARANZIE

Il pagamento del corrispettivo delle forniture di beni e servizi dovrà, su richiesta di FAI Service, essere garantito con le forme tecniche - a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussione bancaria, assicurativa, deposito cauzionale - e nella misura giudicata idonea da FAI Service, tenendo anche conto del periodo di esposizione al rischio di quest'ultima nei confronti del Socio in questione.

• ART. 8 – FATTURAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DA PARTE DI FAI SERVICE

FAI Service provvederà alla fatturazione, a carico dei Soci, dei servizi erogati e dei beni forniti secondo le condizioni economiche previste nelle relative schede dei servizi pubblicate sull'area riservata "My Lumesia" o disponibili, su richiesta dello stesso, con altre modalità all'uopo definite.

FAI Service dovrà provvedere ad inoltrare le fatture secondo le modalità comunicate dal Socio al momento della richiesta di adesione alla Cooperativa e alla normativa fiscale di riferimento.

Per i Soci assoggettati alla normativa fiscale italiana, la comunicazione avverrà attraverso il sistema di interscambio (fatturazione elettronica) e varrà a tutti gli effetti di legge, quale formale notifica e il Socio non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

Negli altri casi, la comunicazione delle fatture all'indirizzo indicato varrà, a tutti gli effetti di legge, quale formale notifica e il Socio non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

Eventuali variazioni sulla modalità di inoltro delle fatture dovrà essere comunicata a FAI Service tramite l'apposita funzione dell'area riservata "My Lumesia" o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente, con le modalità previste nel capoverso precedente, qualsiasi eventuale variazione della Banca di appoggio rispetto a quella indicata in fase di adesione.

Il Socio è tenuto a verificare tempestivamente al momento stesso del ricevimento delle fatture la correttezza delle stesse. Eventuali contestazioni dovranno essere formulate, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), a pena di decadenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture stesse. La proposizione della contestazione non sospende in nessun caso il pagamento della fattura nei termini stabiliti dalla stessa.

Il pagamento delle fatture non potrà essere sospeso o ritardato da pretese e/o eccezioni del Socio qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo esercizio, in separata sede, di ogni eventuale ragione.

• ART. 9 - INTERESSI DI MORA – COMPENSAZIONI

Il mancato pagamento della fattura emessa da FAI Service, entro il termine sulla stessa indicato, comporterà di diritto a tutti gli effetti di legge la messa in mora del Socio senza necessità di ulteriore comunicazione, con

la conseguenza che sugli importi della fattura saranno dovuti gli interessi di mora fissati dalle condizioni specifiche di fornitura e indicate sulla fattura stessa.

Saranno, inoltre, a carico del Socio/utilizzatore inadempiente le spese sostenute da FAI Service per la gestione della pratica, nonché le spese amministrative e legali.

I pagamenti parziali saranno imputati secondo il disposto dell'art. 1194 codice civile.

Il Socio autorizza espressamente FAI Service, anche ai sensi dello Statuto Sociale, a compensare i propri debiti con eventuali somme a credito del medesimo, che a qualsiasi titolo e/o ragione dovesse vantare nei confronti di FAI Service stessa, anche in deroga a qualsiasi divieto e/o limite legale di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 codice civile.

• **ART. 10 - INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO - SOSPENSIONE E/O BLOCCO DEI SERVIZI - RECESSO DAL RAPPORTO**

FAI Service potrà, in qualsiasi momento, a sua insindacabile volontà, **con un preavviso di 15 (quindici) giorni**, interdire l'utilizzo, sospendere e/o bloccare, in tutto od in parte, le forniture, le prestazioni o i servizi e/o porre termine al rapporto di fornitura con il Socio (recesso dal contratto).

L'operatività potrà, in ogni caso, essere sospesa e/o bloccata immediatamente e **senza alcun preavviso** in caso di verificarsi di qualsiasi inadempimento a termini e condizioni contrattuali di fornitura.

FAI Service ha il diritto di comunicare ai fornitori convenzionati il blocco dei servizi e/o la conclusione del rapporto di fornitura, anche utilizzando mezzi elettronici, trasmissione di liste di blocco od altre modalità.

• **ART. 11 - GARANZIA DEI SERVIZI**

Le società/ditte/enti convenzionati con FAI Service restano responsabili in via esclusiva per le forniture e/o i servizi erogati e così degli eventuali danni subiti dal Socio in riferimento e/o in occasione dell'erogazione dei medesimi forniture e/o i servizi. Pertanto, in nessun caso, e ad alcun titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, FAI Service potrà essere ritenuta responsabile per le forniture e/o i servizi erogati dalle società/ditte/enti convenzionati con la stessa e così degli eventuali danni subiti dal Socio in riferimento e/o in occasione dell'erogazione dei medesimi forniture e/o i servizi. Il Socio espressamente riconosce e accetta quanto sopra rinunciando ad ogni e qualsiasi azione nei confronti di FAI Service.

• **ART. 12 – MODALITA' SPECIFICHE IN TEMA DI RIDUZIONI COMPENSATE EX ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. N. 451 DEL 1998 CONVERTITO IN L.N. 40 DEL 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Qualora le somme incassate da FAI Service a titolo di riduzioni compensate non fossero riversate ai beneficiari nei termini eventualmente prescritti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'impossibilità di procedere a tale riversamento, Fai Service sarà tenuta a dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa medesima.